



Città di Marcon
Città Metropolitana di Venezia

Regolamento Comunale in materia di Giochi Leciti

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 28/11/2016

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 21/12/2022

INDICE

Normativa di riferimento

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 Ambito di applicazione
- Art.2 Finalità e principi generali
- Art.3 Giochi vietati
- Art.4 Tabella dei giochi proibiti

TITOLO II

SALE PUBBLICHE DA GIOCO E APPARECCHI PER IL GIOCO

- Art.5 Definizioni
- Art.6 Localizzazioni e requisiti dei locali
- Art.7 Adempimenti per l'apertura ed il trasferimento di sala pubblica da gioco
- Art.8 Prescrizioni di esercizio e divieti
- Art.9 Cessazione dell'attività
- Art.10 Caratteristiche dei giochi
- Art.11 Utilizzo degli apparecchi: prescrizioni e divieti
- Art.12 Pubblicità ed informazione al pubblico
- Art.13 Orari

TITOLO III

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- Art.14 Sanzioni
- Art. 15 Revoca e decadenza
- Art. 16 Disposizioni finali e transitorie

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i.;

Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

Art. 38, commi 1 e 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Art. 22, comma 6, della l. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Art. 14 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;

DPR n. 616 del 24 ottobre 2003 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi;

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 "individuazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 10, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso i punti vendita;

Legge n. 189 dell'8 novembre 2012 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute;

Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi;

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 "individuazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";

Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante provvedimenti urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha assorbito il Decreto Direttoriale 12 ottobre 2011, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 3, del Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di giochi pubblici;

Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010, che ha introdotto la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.;

Decreto del 27 luglio 2011 del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con cui vengono determinati i parametri numerici per l'installazione di apparecchi di gioco di cui all'art. 10, c. 6, del TULPS in esercizi commerciali ed altri;

Decreto legge 13 settembre 2012 n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012, in particolare art. 7, recante "Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica";

Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, commi 918-848, legge di stabilità;

Legge regionale 27 aprile 2015 n. 6, art. 20, recante "Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP)";

Legge regionale 10 settembre 2019 n. 38 avente ad oggetto “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico”;

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, anche successive, in materia.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in relazione all’analisi del GAP predisposta dalle ASL del territorio, che ne costituisce parte integrante, disciplina l’installazione ed i titoli abilitativi relativi all’esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i., d’ora innanzi TULPS, dall’art. 20 della Legge Regionale del Veneto 27 aprile 2015 n. 6 e dalla L.R. n. 38/2019, nonché dal vigente regolamento edilizio.

2. Le tipologie dei giochi trattati dal presente regolamento sono:

a) quelle previste dall’art. 110, comma 6 del TULPS, cosiddette “new slot” e “VLT”, giochi leciti esercitati in apposite sale pubbliche da gioco, sale dedicate, sale biliardi, agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, negozi di gioco, sale bingo, circoli pubblici e privati, oppure installate presso alberghi, locande e pensioni, trattorie, osterie e ristoranti caffè, enoteche e bar con somministrazione di bevande alcoliche e non, stabilimenti balneari e piscine, rivendite di tabacchi ed attività commerciali ed ogni altra area aperta al pubblico;

b) apparecchi previsti dall’articolo 110, comma 7, lett. c-bis del TULPS che possono distribuire tagliandi direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita (cd. ticket redemption);

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento:

a) apparecchi di cui all’art. 110, comma 7 del TULPS, lett. a, c e c-ter;

b) apparecchi meccanici ed elettromeccanici (AM): Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo; elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone (“juke box”); apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: calcio balilla – bigliardini e apparecchi similari; Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo (flipper, gioco elettromeccanico dei dardi , cosiddette freccette e apparecchi similari apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: congegno a vibrazione tipo “Kiddie rides” e apparecchi similari; apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari;

c) giochi per i quali non è previsto il versamento di somme di denaro collegate all’alea della vincita di una somma maggiore o minore, quali carte, bocce, flipper, calciobalilla, ping pong, giochi da tavolo (dama, scacchi, giochi di società in genere), giochi tramite l’utilizzo di specifiche consolle (es. Playstation, Nintendo, Xbox), giochi con il computer senza collegamento a internet;

d) le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica e quelle nelle quali è prevalente l’attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo.

Art.2 - Finalità e principi generali

1. Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito, sul proprio territorio e nei locali ove si svolge, avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza ed il decoro urbano, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica e limitando le conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché la dequalificazione territoriale e del valore degli immobili.

2. L'Amministrazione intende prevenire il gioco patologico, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione e valorizzare le forme di aggregazione sociale e di gestione del tempo libero che stimolino la creazione di relazioni positive, la comunicazione e la creatività.

3. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si informano ai seguenti principi:

a) tutela dei minori;

b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:

- contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco lecito con vincita in denaro o sotto forma di premi, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;
- contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco lecito, con particolare riferimento alla necessità di limitare i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall'effetto che questo potrebbe avere nel contesto familiare;

c) tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e del decoro urbano, della salute e della quiete della collettività, limitatamente a quanto di competenza degli Enti Locali, fatte salve le prioritarie attribuzioni statali in materia;

4. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, l'Amministrazione comunale, si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a:

a) rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;

b) della prossimità dei locali sede dell'attività a luoghi di pubblico interesse di cui al successivo art. 6;

c) questioni di igiene e sicurezza pubblica.

Art. 3 - Giochi vietati

1. L'esercizio del gioco d'azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni e l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, ad eccezione degli apparecchi e congegni consentiti dalla legge statale.

2. Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni che sono privi del nulla osta, ove necessario, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

3. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati

all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

4. Sono vietati gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici da trattenimento e da gioco di abilità che, comunque denominati, si richiamino alle regole dei giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti, qualunque siano i simboli adottati.

Art. 4 - Tabella dei giochi proibiti

1. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore.
2. In tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi, compresi i circoli privati autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella predisposta dal Questore, nella quale oltre al divieto delle scommesse, sono indicati i giochi d'azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse.

TITOLO II - SALE PUBBLICHE DA GIOCO E APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO

Art. 5 - Definizioni

1. Si intende per:
 - a) **sala pubblica da gioco**, in seguito denominata anche "**sala giochi**": un esercizio composto da uno o più locali, la cui attività prevalente sia mettere a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti e altre apparecchiature per intrattenimento, ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo. Le sale giochi si distinguono in:
 - sale dedicate alle video-lottery (cosiddette VLT) di cui all'art. 88 TULPS di competenza della Questura;
 - sale per il gioco del Bingo di cui all'art. 88 TULPS di competenza della Questura;
 - negozi dedicati al gioco di cui all'art.38 co. 2 e 4 del D. L. 4 luglio 2006 n.223 (c.d. Bersani), nonché di cui all'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (c.d. Giorgetti), di cui all'art. 88 TULPS di competenza della Questura;
 - sale autorizzate alla pratica del gioco ai sensi dell'art. 86 TULPS, di competenza del Comune.
 - b) **giochi leciti**: biliardo, bowling, carte da gioco ecc., nonché i seguenti apparecchi e congegni automatici, semiautomatici e da gioco di abilità di seguito elencati :
 - apparecchi di cui al comma 6 lettera a) dell'art. 110 TULPS;
 - apparecchi di cui al comma 6 lettera b) dell'art. 110 TULPS;
 - apparecchi di cui al comma 7 lettera a) dell'art. 110 TULPS;
 - apparecchi di cui al comma 7 lettera c) dell'art. 110 TULPS;
 - apparecchi di cui al comma 7 lettera c-bis) dell'art. 110 TULPS;
 - apparecchi di cui al comma 7 lettera c-ter) dell'art. 110 TULPS;
 - giochi vari (biliardo, bowling, carte da gioco ecc.).

- c) **area di vendita:** la superficie dell'esercizio destinata alla commercializzazione dei prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili. Non costituisce area di vendita quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

Art. 6 - Localizzazioni e requisiti dei locali

1. In linea con quanto stabilito dall'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. n. 6/2015 e con le disposizioni della Legge Regionale veneta 10 settembre 2019 n. 38 in merito alla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico, sulla base dei criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco, che fanno parte integrante del presente Regolamento, fermo restando l'adeguamento di tali criteri alle indicazioni che verranno fornite in sede di Conferenza Unificata Stato - Regioni, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, e tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica, l'attività di nuove sale giochi, di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) del presente regolamento e la nuova collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 del TULPS, comma 6 e 7 lett. c-bis, ovunque ubicati, è vietata in locali che si trovino ad una distanza minore di 400 (quattrocento) metri calcolati sulla base del percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi definiti sensibili e dai "luoghi che commercializzano denaro/oro/oggetti preziosi":

- a) servizi per la prima infanzia;
- b) istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado;
- c) centri di formazione per giovani e adulti;
- d) luoghi di culto;
- e) impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati da giovani e adulti ivi compresi i patronati, gli oratori e circoli da gioco per adulti;
- f) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale, strutture ricettive per categorie protette;
- g) giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e non, altri spazi verdi pubblici attrezzati e non;
- h) siti museali;
- i) stazioni ferroviarie e di autocorriere;
- j) istituti di credito e gli sportelli bancomat;
- k) esercizi di compravendita di oggetti preziosi e di oro usati;
- l) caserme, aree a servizi, cliniche, luoghi di particolare valore civico, espressamente individuati dal Sindaco.

Il calcolo della distanza dai luoghi sensibili e dai luoghi in cui si eserciti la compravendita di oggetti preziosi e oro usato è effettuato secondo il criterio del percorso pedonale più breve, da misurarsi secondo quanto prescritto dalla determina della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con disposizione DAC/CRV/4126/2013.

2. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno.

3. Non è considerata nuova collocazione di apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 TULPS, la sostituzione degli stessi con altri appartenenti alla stessa categoria, né il cambio del gestore degli apparecchi.

4. Al fine della tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all'interno del locale non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat.

5. E' vietato agli operatori dei punti gioco di far credito ai giocatori d'azzardo. E' vietata qualsiasi forma di agevolazione, di promozione commerciale e fidelizzazione del gioco d'azzardo.

6. L'esercizio delle attività di cui al presente titolo è comunque vietato:

- a) negli immobili di proprietà dell'Amministrazione Comunale, che opererà inoltre affinché analogo divieto venga introdotto con riferimento agli immobili delle società partecipate della stessa;
- b) nei chioschi su suolo pubblico.

7. Le sale da gioco e le sale VLT sono definite dal presente regolamento quali locali/luoghi di pubblico intrattenimento e per il tempo libero e pertanto, per loro natura, devono essere localizzate nello strumento di pianificazione territoriale, in zona urbanistica idonea. L'Amministrazione comunale, sulla base delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale veneta n. 38/2019, deve prevedere nel proprio strumento urbanistico specifiche disposizioni in ordine all'ubicazione delle sale gioco e sale VLT, nonché in merito agli elementi architettonici, strutturali e dimensionali di tali strutture e delle relative pertinenze.

8. Fino all'adeguamento dello strumento di pianificazione territoriale comunale alle disposizioni di cui al comma 1, le nuove sale da gioco devono essere realizzate nelle aree destinate ad attività produttive, secondo quanto disposto dal comma 5 lett. a) dell'art. 7 della legge regionale veneta 38/2019, essendo questo Comune dotato del piano di assetto del territorio (PAT).

9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 7 e 8 non si applicano alle sale da gioco e ai locali in cui sono installati gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 del R.D. 773/1931, esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale veneta n. 38/2019, secondo quanto disposto dal comma 6 dell'art. 7 della medesima legge.

10. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le sale da gioco e le sale VLT già esistenti non localizzate in zona urbanistica idonea secondo quanto previsto dai commi precedenti, sono considerate in zona impropria e pertanto non può essere consentito il loro ampliamento, né in ordine al numero di apparecchi già in esercizio, né in ordine alla superficie utile dei locali sede dell'attività. Potrà essere consentito un ampliamento edilizio solo ed esclusivamente ai fini della messa a norma sotto il profilo igienico- sanitario, antincendio e della sicurezza.

11. I nuovi locali adibiti alle attività disciplinate dal presente articolo devono essere ubicati esclusivamente al piano terra degli edifici, purché non all'interno di complessi immobiliari residenziali o adiacenti a unità immobiliari residenziali; non è ammesso l'utilizzo di locali interrati o seminterrati e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via; i giochi di cui all'art. 110 del TULPS riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.

12. Ai fini della gestione dell'attività di sala giochi e l'installazione di giochi, i locali devono essere conformi:

- a) alla normativa vigente in materia di barriere architettoniche;
- b) alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
- c) alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) ai regolamenti locali di Polizia Urbana;
- e) alla normativa urbanistica edilizia vigente.

13. I servizi igienici devono essere almeno 2 (di cui uno riservato per gli addetti ed uno per il pubblico, accessibile ai disabili); superando i mq. 50,00 di area di vendita, i servizi per il pubblico devono essere divisi per maschi e femmine, garantendo l'accessibilità ai disabili;

14. I locali devono avere caratteristiche costruttive tali da poter essere convenientemente sorvegliati, in conformità a quanto stabilito dall'art. 153 del Reg. di esecuzione del T.U.L.P.S. Si applicano, per analogia, i criteri dettati per gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, di cui al DM 564/92 e s.m.i., per quanto compatibili. Sono fatti salvi i titoli abilitativi in essere prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento ed in corso di validità.

15. Il presente articolo si applica anche alle aperture a seguito di trasferimento di sede dell'attività di sale giochi, di sale scommesse, sale VLT, sale Bingo e negozi dedicati nonché di ogni altro esercizio aperto al pubblico in cui siano collocati gli apparecchi di cui all'art. 1, comma 2, lett. a e b.

Art. 7 - Adempimenti per l'apertura ed il trasferimento di sala pubblica da gioco

1. Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, le istanze o segnalazioni certificate di avvio attività aventi ad oggetto l'apertura o il trasferimento delle sale pubbliche da gioco di cui all'art. 5, lettera a), ovvero la collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 del TULPS, comma 6 e comma 7, lett. c-bis, devono essere corredate da:

- a) relazione descrittiva dei locali, a firma di un tecnico abilitato, contenente la dichiarazione del rispetto delle distanze e dei divieti di cui all'art. 6, la superficie totale degli stessi e la consistenza dell'area di vendita, la capienza massima, l'indicazione degli ingressi, delle eventuali uscite di sicurezza e dei servizi igienici;
- b) planimetria dei locali in scala 1:100, datata e firmata, che riporti le superfici dei locali, la loro destinazione funzionale e la disposizione degli apparecchi da gioco.

Art. 8 - Prescrizioni di esercizio e divieti

1. All'interno degli esercizi di cui all'art. 5, lettera a), è ammessa la somministrazione di alimenti e bevande, alle condizioni specificate al punto 2 del Decreto del 27 luglio 2011 del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e nel rispetto delle norme regionali in materia, in particolare dell'art. 9 della LR 29/2007 e s.m.i.

2. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, oltre alle condizioni previste dalle normative in vigore, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente regolamento deve anche osservare le eventuali prescrizioni che l'autorità comunale ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

3. Al titolare di esercizio che detiene all'interno del proprio locale giochi di cui all'art. 110 commi 6 o 7, lett. c-bis del TULPS, non possono essere rilasciate concessioni di occupazione suolo pubblico né per la collocazione dei giochi né per la collocazione di altre attrezzature.

Art. 9 - Cessazione dell'attività

1. Il titolare di esercizio dell'attività di sala giochi e assimilabili, che cessa di esercitare l'attività a qualunque titolo, deve trasmettere all'autorità competente, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione.

Art. 10 - Caratteristiche dei giochi

1. I giochi devono essere leciti e conformi a quanto disposto dalla vigente legislazione nazionale.
2. È consentita l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimenti e da gioco, così come definiti dall'art. 110 TULPS e s.m.i. Tali apparecchi devono essere conformi alle norme di specie e muniti dei relativi nulla osta rilasciati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
3. È consentita l'installazione di apparecchi telematici senza vincita in denaro con connessione ad INTERNET, utilizzabili anche come strumenti di gioco da trattenimento, purché autorizzati secondo le vigenti normative e nel rispetto delle condizioni di cui al comma precedente.

Art. 11 - Utilizzo degli apparecchi: prescrizioni e divieti

1. Le attività di cui al presente Regolamento devono osservare tutte le condizioni stabilite dalle normative vigenti, quelle riportate nella tabella dei giochi proibiti, nonché quelle particolari disposte nel pubblico interesse e di seguito elencate:
 - a) l'obbligo di installare l'apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell'esercizio e non arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata;
 - b) l'obbligo di adottare le necessarie misure per la prevenzione dei rischi e la sicurezza degli ambienti di lavoro, ai sensi della L. 81/2008 e s.m.i.;
 - c) il divieto di installare qualsiasi gioco all'esterno dei locali o aree destinate all'attività, con esclusione dei soli giochi per bambini, che devono essere posizionati, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento comunale di occupazione suolo pubblico, in adiacenza al fabbricato, sede dell'attività prevalente, garantendo il pubblico passaggio e le idonee protezioni da urti meccanici se dotato di impianto elettrico;
 - d) il divieto, già sopra menzionato, di utilizzare per i minori di anni 18 gli apparecchi e i congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS e il divieto del gioco delle carte, del biliardo e altri giochi simili e quant'altro indicato nella tabella dei giochi proibiti per i minori di 14 anni;
 - e) il rispetto delle vigenti norme in materia d'inquinamento acustico;
 - f) l'impianto elettrico dei locali sarà realizzato in conformità alla vigente normativa di sicurezza, come da dichiarazione di conformità sottoscritta da professionista abilitato;
 - g) il divieto di apportare modifiche alla normale sistemazione o collocazione degli arredi nel pubblico esercizio, al fine di trasformare il locale in una vera e propria sala da gioco;
 - h) l'obbligo di osservare le disposizioni legislative in materia di divieto di fumo

Art. 12 - Pubblicità ed informazione al pubblico

1. All'interno dei locali autorizzati a detenere apparecchi da gioco deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi in uso.
2. Deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello che riporti il divieto di utilizzo degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS ai minori di anni 18, nonché per quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti.

3. All'esterno di ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS deve essere chiaramente visibile il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni.
4. Nel cartello di cui al comma 1, dovrà anche essere menzionata la limitazione di utilizzo ai minori di 14 anni se non accompagnati da un familiare o altro parente maggiorenne per tutti gli altri apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici da gioco di cui all'articolo 110, comma 7, lett. a) e c) del TULPS.
5. I cartelli di cui ai commi 1 e 2, dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm.210x297 secondo lo standard ISO 216) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese, spagnolo, albanese, rumeno, arabo e cinese in caratteri chiaramente leggibili;
6. Nel locale devono essere esposti in modo chiaro e ben visibile, ai sensi dell'articolo 180 del Regolamento di attuazione del TULPS, i titoli abilitativi che consentono l'esercizio dell'attività.
7. Ai sensi della legge 8 novembre 2012 n. 189, nonché della L.R. n. 6/2015, gli esercenti sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dall'ASL, diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP ed il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo, di cui al comma 4, lettera d) dell'art. 20 della L.R. n. 6/2015.
8. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio.
9. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative agli importi totali delle vincite, al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi; devono inoltre esporre in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco: qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi similari.
10. Gli altri cartelli previsti dal presente articolo devono avere dimensioni ed essere in numero tale da poter risultare facilmente visibili alla generalità dei giocatori.
11. Non deve essere utilizzato nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo, né altri termini similari ingannevoli.
12. In ogni caso è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e di attrazione che si ponga in contrasto con l'articolo 7, commi 4, 4 bis e 5, del decreto legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012, nonché la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'attività di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro.

Art. 13 - Orari

In linea con quanto disposto dall'art. 20, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 6/2015, dalla L.R. n. 38/2019 e dalla delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2006 del 30.12.2019, avente per oggetto "Adozione provvedimento di cui all'art. 8 "Limitazioni all'esercizio del Gioco" della Legge Regionale n. 38 del 10 settembre 2019 "Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico". Deliberazione della Giunta regionale n. 120/CR del 5 novembre 2019, il Sindaco adotta, a norma dell'art. 50 del Tuel, apposita ordinanza disciplinante gli orari delle sale giochi autorizzate ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS, nonché gli orari di esercizio degli apparecchi

di cui all'art. 110, comma 6 e comma 7 lett. c-bis, ovunque installati, secondo i seguenti criteri generali:

- a) le sale da gioco di cui all'art. 5, comma 1, lett. a del presente regolamento possono restare aperte al pubblico dalle ore 8.30 alle ore 21.30 di tutti i giorni, compresi i festivi.
- b) gli orari di "interruzione del gioco" sono definiti come segue:
 - dalle ore 07:00 alle ore 09:00 (tale fascia espone maggiormente al rischio i minori ed i giovani, le donne, i lavoratori, le persone inoccupate);
 - dalle ore 13:00 alle ore 15:00 (tale fascia espone maggiormente al rischio le persone anziane, i lavoratori, le persone inoccupate ed i giovani);
 - dalle ore 18:00 e fino all'orario di chiusura del locale (tale fascia espone a rischio tutte le fasce di popolazione)

In tali fasce orarie, gli apparecchi da gioco dovranno essere spenti e disattivati e non sarà possibile accettare scommesse di nessun genere né praticare giochi leciti con vincita in denaro di ogni genere.

2. Nell'ambito di tali limiti il titolare dell'attività ha facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura. L'orario adottato dovrà essere reso noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, visibile anche dall'esterno.
3. La chiusura infrasettimanale e festiva sono facoltative, se non diversamente disciplinate dall'Ordinanza del Sindaco.

TITOLO III - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. - 14 Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni accessorie di seguito specificate, laddove il fatto non costituisca reato ovvero non sia già punibile ai sensi di specifica normativa di settore, la violazione delle disposizioni del presente regolamento, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da euro 350,00 a euro 500,00, i cui proventi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 20, comma 3, lettera d) della L.R. n. 6/2015, saranno destinati prioritariamente ad iniziative per la prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo, o, in alternativa, a finalità di carattere sociale e assistenziale.
2. Ove non sia diversamente disposto dalla normativa statale, si applicano le seguenti sanzioni:
 - la violazione delle disposizioni dell'articolo n. 6, commi 1 e 2, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931;
 - il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui all'art. 13 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 773/1931;
 - la violazione dei divieti di cui all'articolo 6, comma 5, e all'articolo 12, comma 7, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.
3. In caso di recidiva nelle violazioni, è disposta ai sensi dell'art. 10 del TULPS, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex artt. 86 o 88 TULPS, ovvero la sospensione dell'attività principale all'interno della quale sono collocati gli apparecchi automatici da intrattenimento. Nei casi più gravi viene disposta la revoca del titolo o la cessazione definitiva dell'attività. Si ha recidiva quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della medesima disposizione, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81.

4. Ferme restando le sanzioni pecuniarie già previste dal comma 7 dell'art. 20 della Legge regionale del 27 aprile 2015 n. 6 (violazione del divieto di pubblicità), la sanzione accessoria, ivi prevista, della sospensione dell'attività è disposta dal dirigente competente per un periodo:

- a) di giorni dieci, per la prima volta in cui si verifica la recidiva;
- b) di giorni venti in caso di seconda recidiva;
- c) di giorni trenta per ogni ulteriore recidiva successiva alla seconda.

5. La sanzione accessoria della sospensione per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 13 "Orari", è disposta dal dirigente competente per un periodo:

- a) di giorni tre, per la prima volta in cui si verifica la recidiva;
- b) di giorni cinque in caso di seconda recidiva;
- c) di giorni trenta per ogni ulteriore recidiva successiva alla seconda.

6. La sanzione accessoria della sospensione per le violazioni delle altre disposizioni del presente Regolamento è disposta dal dirigente competente per un periodo:

- a) di giorni uno, per la prima volta in cui si verifica la recidiva;
- b) di giorni tre in caso di seconda recidiva;
- c) di giorni quindici per ogni ulteriore recidiva successiva alla seconda.

7. La violazione delle disposizioni concernenti la regolamentazione della distanza dai luoghi sensibili, in ordine alla nuova collocazione di apparecchi per il gioco oggetto del presente provvedimento, ferme restando le sanzioni previste dalle specifiche disposizioni normative di settore, comporta la cessazione definitiva dell'esercizio degli apparecchi.

8. Il disturbo alla quiete pubblica, fatta salva l'applicazione delle norme del Codice penale, del Codice civile e in materia di inquinamento acustico, nonché l'articolo 54, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, comporta in caso di particolare gravità e recidiva la sanzione accessoria della riduzione dell'orario di apertura. La sanzione accessoria della riduzione dell'orario di apertura è disposta per un periodo:

- a) di giorni tre, per la prima volta in cui si verifica la recidiva;
- b) di giorni cinque in caso di seconda recidiva;
- c) di giorni trenta per ogni ulteriore recidiva successiva alla seconda.

9. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni leggi vigenti in materia.

Art. 15 - Decadenza e revoca

1. Il titolo abilitativo decade d'ufficio in caso di:

- a) perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare;
- b) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini indicati;
- c) quando al titolare per due volte nell'arco di 12 mesi viene assegnata la sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 10 del TULPS;
- d) venir meno dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività prevalente di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS;

- e) mancata attivazione o sospensione dell'attività per un periodo superiore a 12 mesi, dalla data di rilascio del titolo abilitativo o dall'accertata sospensione dell'attività, salvo proroga per comprovata necessità debitamente documentata;
 - f) sospensione dell'attività per un periodo superiore a 30 giorni senza darne comunicazione al SUAP, così come previsto dall'art. 99 del TULPS;
 - g) sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello comunicato al Comune o, comunque, superiore a 90 giorni, salvo proroga per comprovata necessità;
 - h) accertato e reiterato superamento dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative, successivamente al provvedimento di riduzione dell'orario.
2. Il titolo abilitativo viene revocato:
- a) nei casi stabiliti dalla legge o per motivi di pubblico interesse, quali a titolo esemplificativo sicurezza urbana, quiete pubblica, viabilità.

Art. 16 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore in conformità alle norme previste dal vigente Statuto comunale. Le prescrizioni relative alla localizzazione e distanze, di cui all'art. 6 che precede, non si applicano agli esercizi già autorizzati e ai loro eventuali subingressi, salvo quanto diversamente verrà disposto per tali situazioni pregresse dalla Conferenza Unificata Stato – Regioni, ovvero dalla Regione Veneto.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia.
3. In caso di contrasto con le norme previste da altri regolamenti comunali, prevarrà quanto previsto dal presente regolamento.